

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 29/04/2025

FATTO

All' esito del negativo riscontro del reclamo, proposto in data 16.10.2024, parte ricorrente adiva l'ABF.

Essa parte, allegava di essere titolare, unitamente ai cointestatari del ricorso, di un contratto di conto corrente – agevolato in ragione del suo rapporto lavorativo con soggetto convenzionato, accesso presso l'intermediario convenuto – e di aver rilevato dall'estratto conto al 30/09/2024 la modifica del tasso creditore e l'applicazione di spese di tenuta conto, a far data 24/05/2024, in assenza di modifica unilaterale giustificata o accettazione di condizioni peggiorative da parte di tutti i titolari del rapporto. Rappresentava, quindi, di aver inviato reclamo in data 16/10/2024 e di aver ottenuto riscontro negativo, precisando di essere, altresì, titolare di altro conto corrente, acceso presso l'intermediario convenuto e regolato dalle medesime condizioni contrattuali applicate al rapporto oggetto di ricorso, per il quale non risultavano apportate variazioni. Contestava che l'intermediario, non potendo agire a mezzo di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 T.U.B., avrebbe optato per una variazione "*concordata*" su un modello contrattuale che non permetterebbe di apprezzare la portata delle modifiche inserite, in quanto privo d'indicazione in merito alle condizioni vigenti al momento della variazione; ha poi riferito che la banca avrebbe agito sottoponendo la modifica contrattuale alla firma di uno solo dei contitolari del rapporto, segnatamente il soggetto più debole, classe 1943, impreparato a comprendere la valenza del documento, senza darne avviso agli altri cointestatari. Nelle repliche, ha riferito che la banca avrebbe, altresì, predisposto e rilasciato al suddetto cointestatario medesimi modelli contrattuali finalizzati a raccogliere le firme degli altri due cointestatari del rapporto. In ogni

caso, eccepiva che il contratto di conto corrente non prevedrebbe il venir meno delle condizioni in essere a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, che le richiamate valutazioni “congiunte” avrebbero dovuto prevedere quantomeno il suo diretto interessamento e che il presupposto eccepito dalla Banca alla base del richiamato mutamento delle circostanze fattuali, se veritiero, avrebbe, inoltre, dovuto essere fatto valere anche per l'altro rapporto di conto corrente alla stessa intestato, rispetto al quale non sono invece state richieste modifiche contrattuali. Infine, reputava la scelta di procedere ad una variazione concordata con la cliente e non ad una variazione unilaterale contraria a buona fede e trasparenza.

Parte ricorrente domandava, quindi, di accertare e dichiarare l'inefficacia delle modifiche contrattuali, con il ripristino delle condizioni vigenti anteriormente alle variazioni unilateralmente assunte dalla banca e di ingiungere a quest'ultima il ricalcolo delle competenze a credito, nonché lo storno delle spese e commissioni percepite a partire dal 24/05/2024.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, rappresentava che il contratto di conto corrente in oggetto si contraddistinguerebbe per avere operatività a firme disgiunte; precisava poi che alla data di apertura del rapporto parte ricorrente era dipendente di soggetto con il quale erano in essere accordi per l'applicazione di condizioni agevolate. Riferiva altresì che nel mese di maggio 2024 uno dei cointestatari aveva riferito al personale di filiale che la parte ricorrente aveva cessato il suo rapporto di lavoro e che veniva, quindi, spiegato al cointestatario medesimo che tale circostanza comportava il venir meno dei requisiti necessari per continuare a beneficiare delle condizioni agevolate originariamente concesse; precisava poi che a seguito di tale confronto, in data 24/05/2024, il suddetto cointestatario, in virtù della sua facoltà di operare disgiuntamente sul rapporto senza dover acquisire il consenso da parte degli altri, aveva sottoscritto la variazione concordata delle condizioni. In merito al proposto ricorso, l'intermediario eccepiva, in via preliminare, che quest'ultimo presentava contestazioni nuove e diverse rispetto a quelle contenute nel reclamo, posto che: nel reclamo erano presenti generiche contestazioni in merito alla modifica del tasso avere da 3.743% a 0.01% e l'applicazione di spese di tenuta conto per complessivi euro 15,00 in assenza di manovra unilaterale giustificata o accettazione; tramite il ricorso veniva, invece, contestata: (i) un'asserita insufficienza di chiarezza nel modulo di variazione delle condizioni contrattuali, debitamente sottoscritto, tale da non permettere al sottoscrittore di apprezzare la portata delle modifiche; (ii) l'assenza di preavviso di modifica contrattuale ai contitolari del rapporto; (iii) una presunta condizione di debolezza del contraente firmatario della variazione contrattuale. Eccepiva, altresì, che esso ricorso sarebbe da dichiararsi inammissibile anche in ragione della consulenzialità delle domande proposte e del fatto che le stesse sarebbero volte ad ottenere una pronuncia di condanna a un *facere* infungibile, che esula dalla competenza dell'Arbitro. Nel merito eccepiva che la scelta di procedere ad una variazione concordata in luogo di una modifica unilaterale testimonierebbe la buona fede e la trasparenza dell'istituto, precisando che il rapporto di conto corrente risulta cointestato all'odierno ricorrente e ai soggetti aderenti al ricorso e prevede l'operatività a firme disgiunte; nella “*scheda deposito firme*” allegata al contratto è espressamente previsto che “*le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto [...]*”; nello specimen delle firme autorizzate a disporre del rapporto è presente chiaramente la dicitura “*firmes disgiunte*”, senza riportare alcuna limitazione in relazione alle operazioni da porre in essere; inoltre l'art. 1854 cc prevede che “*nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei soldi*

sul conto". Il rapporto di conto corrente a firma disgiunta si caratterizzerebbe, quindi, per la facoltà di ciascuno dei contitolari di disporre operazioni in autonomia, senza il placet degli altri cointestatari, anche considerato che l'art 8, co. 2 della *"Scheda Deposito firme"* prevede che *"le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale intrattenuto il rapporto e, in entrambi i casi, non siano decorsi uno giorni lavorativi"*; ne consegue che se la parte ricorrente non avesse più ritenuto valida e soprattutto sicura la delega disgiunta avrebbe dovuto comunicarlo all'intermediario. Né potrebbe essere accolta la ricostruzione relativa alla presunta condizione di debolezza del cointestatario firmatario, posto che esso non risulta sottoposto ad alcuna misura di tutela. In conclusione, secondo l'intermediario, la sottoscrizione del modulo di variazione concordata risulterebbe pienamente legittima.

L'intermediario resistente, domandava, quindi in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, nonché in quanto il ricorso medesimo sarebbe volto ad ottenere una pronuncia costitutiva di condanna ad un *facere* infungibile e chiedeva, nel merito, di rigettare il ricorso.

È in atti il modulo variazione concordata del 24/05/2024; il contratto di conto corrente risulta prodotto soltanto in misura parziale.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente eccepito la mancata simmetria tra il contenuto del reclamo e quello del ricorso, sostenendo che la parte ricorrente avrebbe ampliato le censure precedentemente mosse con il reclamo, tramite il quale aveva avanzato soltanto generiche contestazioni sulla modifica contrattuale applicata al rapporto di conto corrente di cui è cointestatario assieme ai soggetti aderenti al ricorso.

Dagli atti emerge che con il reclamo la parte ricorrente riferiva di aver rilevato la modifica *"del tasso avere da 3,743% a 0,01% e l'applicazione di spese di tenuta conto euro 5,00 mensili per complessivi euro 15,00 in assenza di manovra unilaterale giustificata o accettazione [delle] condizioni peggiorative"* da parte degli altri contitolari del rapporto e richiedeva il ripristino delle condizioni precedentemente applicate, nonché il ricalcolo delle proprie competenze a partire dalla data di operatività delle suddette variazioni (24/05/2024); in sede di ricorso essa parte ha contestato l'assenza di buona fede dell'intermediario e l'illegittimità delle modifiche negoziali apportate, riproponendo le medesime richieste avanzate in sede di reclamo e richiedendo lo *"storno delle spese e delle commissioni percepite dal 24.05.2024"*.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. VI; par. 1) stabiliscono che *"Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario. Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari [...] Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo [...]"*.

Sulla scorta della citata disposizione, deve ritenersi che tra ricorso e reclamo debba esservi una congruità sostanziale; qualora, nonostante differenze di carattere quantitativo o meramente formale, la fattispecie sostanziale sia identica, reclamo e ricorso debbono ritenersi inerenti la medesima questione (si veda, tra le altre, Collegio di Milano, decisione

n. 2897/2020). Deve, quindi, nella fattispecie, attesa la sostanziale identità delle questioni oggetto di reclamo e ricorso, ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare formulata dall'intermediario.

La banca, in sede di controdeduzioni, ha altresì preliminarmente eccepito che la richiesta di *"ricalcolo delle competenze"* della parte ricorrente sarebbe finalizzata a sollecitare un'inammissibile attività tecnico-consulenziale dell'ABF volta ad ottenere una pronuncia costitutiva, che, come tale, esulerebbe dai poteri dell'Arbitro. Ebbene, secondo il costante orientamento dei Collegi, a fronte di eccezioni analoghe, si è addivenuti alla ricostruzione della domanda come richiesta di *"accertamento"*, aderendo a un'impostazione interpretativa sostanzialista e rivolta alla conservazione della domanda (si vedano Collegio Bologna, Decisione n. 5690/2022; Collegio di Torino, Decisione n. 16034/2022).

Né, in ordine all'ulteriore eccezione preliminare di parte resistente, si ritiene che nelle conclusioni rassegnate in sede di repliche la parte ricorrente abbia proposto domande nuove, avendo essa richiamato le domande già proposte in sede di ricorso e nel corpo della propria memoria, precisando quanto già affermato nell'atto introduttivo.

Per le ragioni esposte il Collegio ritiene, pertanto, di dover procedere all'esame del merito del ricorso.

Costituiscono circostanze non contestate tra le parti il fatto che l'odierna ricorrente fosse dipendente di soggetto convenzionato con l'intermediario e titolare, unitamente ai soggetti aderenti al ricorso, di un contratto di conto corrente regolato dalle condizioni economiche agevolate.

Fermo quanto sopra, si rileva che nella documentazione in atti non è presente alcuna indicazione in merito alla natura agevolata di tali condizioni e alla disciplina applicabile in caso di perdita dello *status* di dipendente da parte del correntista, né è stata prodotta alcuna convenzione relativa alle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari tra gli stessi intercorrenti.

Costituisce circostanza altrettanto pacifica tra le parti il fatto che nella fattispecie occorse non siano modifiche unilaterali ex art. 118 TUB, ma variazioni contrattuali concordate dal personale di filiale con uno dei cointestatari del rapporto, che ha sottoscritto il modulo di *"variazione concordata"* in atti.

L'oggetto del decidere attiene, quindi, alla eccepita eventuale illegittimità della variazione di condizioni economiche concordata con uno solo degli intestatari del conto corrente.

In merito, dall'estratto del contratto di conto corrente in atti si evince che risulta pattuita la facoltà dei cointestatari di operare disgiuntamente sul rapporto medesimo; in tale documento sono altresì espressamente indicati i casi in cui è richiesta la firma congiunta, tra i quali non risultano comprese le modifiche contrattuali. Si rammenta, inoltre, il disposto dell'art. 1854 c.c.: *"Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto"*.

Né parte ricorrente, che ha censurato la scelta della banca di sottoporre alla firma del cointestatario asseritamente debole ed impreparato a cogliere la portata delle variazioni ivi riportate, ha allegato o provato profili di incapacità in capo al cointestatario medesimo.

Alla luce, quindi, delle circostanze emerse, della normativa vigente e della documentazione contrattuale in atti ed in conformità con l'orientamento dei Collegi, deve ritenersi che, nel caso che ci occupa, la modifica delle condizioni negoziali inerente la gestione del rapporto e non la strutturazione del medesimo possa essere apportata disgiuntamente senza necessità del consenso degli altri contitolari (si richiamano, tra le altre, Collegio di Milano, decisione n. 17646/2021; Collegio di Napoli, decisione n. 8104/2016).

Pertanto, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA